

Agevolazioni fiscali per SSD e ASD: la legge 398/1991

La Legge Pescante, nell'equiparare ASD e SSD, ha consentito l'applicabilità alle seconde della legge n.398/1991 e delle altre disposizioni tributarie previste per il comparto associativo sportivo.

a. Requisiti soggettivi

Le società sportive dilettantistiche previste dalla Legge Pescante devono essere costituite sotto forma di società di capitale (spa, srl, sapa e cooperative), a condizione che non abbiano scopo di lucro.

Altro requisito imprescindibile è rappresentato dall'adeguamento della denominazione e della ragione sociale che devono indicare la finalità sportiva dilettantistica.

Ulteriore requisito è costituito dall'adeguamento dello statuto alle norme, direttive e regole del Coni, delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui, è questo è l'ultimo requisito soggettivo, le società sportive intendono affiliarsi (nel senso che il riconoscimento da parte di questi Organi sportivi è indispensabile).

b. Fine di lucro

La Legge Pescante ribadisce espressamente che le società di capitali sportive dilettantistiche non devono avere scopo di lucro.

Questa è certamente un aspetto rilevante (non una novità, in quanto già nel 1981 era stato inserito un principio analogo per le società sportive professionistiche – principio poi abrogato) dal momento che, secondo il codice civile, il fine di lucro è caratteristica tipica e qualificante delle società di capitali.

Da più parti, poi, si sente ripetere la stessa domanda: ma se le società sportive dilettantistiche non hanno scopo di lucro, dove trovano i fondi per acquistare le attrezzature, per pagare gli affitti delle strutture, per fare i lavori di ammodernamento, per pagare il personale?

Il lucro che un soggetto economico persegue può essere di due tipi:

- lucro soggettivo: perseguirlo vuol dire poter ottenere a fine anno un utile il quale può essere distribuito ai soci a fine anno sotto forma di dividendi;
- lucro oggettivo: perseguirlo vuol di-

re reperire quelle disponibilità economiche che possono essere reinvestite nella società (sotto forma di attrezzature, lavori di riparazione, stipendi, ecc.) al fine di consentirne la sopravvivenza ed il raggiungimento dei fini istituzionali.

La Legge Pescante non lo specifica ma, dal contesto della norma, appare evidente che ad essere vietato sia il lucro soggettivo.

c. Requisito oggettivo

Per esercitare l'opzione, i proventi conseguiti nell'esercizio sociale precedente e derivanti dall'esercizio di attività commerciali non devono aver superato la somma complessiva di 250.000 euro, limite così elevato dalla Legge Pescante.

Cosa si intende per proventi di natura commerciale?

Alla formazione del plafond di 250.000 euro concorrono i ricavi e/o proventi nonché le plusvalenze patrimoniali. Si ricorda, peraltro, che le società sportive di cui si parla, pur non avendo fine di lucro, restano pur sempre società con la conseguenza che tutti i redditi conseguiti (che per le associazioni rientrano, ad esempio, nelle categorie dei redditi fondiari, diversi o di capitale) rientrano nel reddito d'impresa, ai fini del calcolo del plafond.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, quindi, possono rientrare in tale categoria:

- proventi pubblicitari o da sponsorizzazioni;
- cessione o concessione dei diritti di ripresa televisiva o di trasmissione radiofonica;
- proventi da attività commerciale non connessa alle finalità istituzionali della società sportiva dilettantistica (si pensi, ad esempio, ai corrispettivi relativi a: bar, ristorante, coiffeur, sala massaggi, centro termale o beauty center);
- concessione in locazione ed affitto di beni mobili o immobili;
- cessione di beni strumentali.

Di contro, sono esclusi i proventi realizzati nel corso di attività commerciali (temporalmente e strettamente) connesse ai fini istituzionali ovvero me-

diate raccolta pubblica di fondi, a condizione che i proventi non superino i 51.650 euro annui e che gli eventi non siano superiori al numero di due l'anno. Le somme eccedenti i 51.650 euro saranno rilevanti ai fini del calcolo del limite massimo di 250.000 euro annui.

Nel caso di superamento in corso d'anno del limite massimo di proventi commerciali, il regime fiscale previsto dalla legge 398 decade dal 1° giorno del mese successivo, con la conseguenza che la società sportiva non potrà più beneficiare delle particolari agevolazioni in esame.

d. Come esercitare l'opzione?

Il regime previsto dalla legge n.398/91 è un regime opzionale e non obbligatorio, per tutti i soggetti che posseggano i requisiti soggettivi ed oggettivi.

Per poter beneficiare delle agevolazioni previste da questo regime, è sufficiente per la società tenere un comportamento concludente dal primo giorno dell'esercizio (1° gennaio o 1° luglio, a seconda che l'esercizio sociale sia 1.1-31.12 ovvero 1.7-30.6), istituendo – cioè – la contabilità cd. supersemplificata di cui tra poco parleremo.

Ovviamente, il comportamento concludente non è – da solo – sufficiente. E' infatti anche previsto un obbligo di comunicazione all'ufficio delle Entrate ed alla SIAE nella cui circoscrizione si trova la sede legale della società.

La comunicazione può essere fatta o di persona o con lettera raccomandata alla SIAE entro il 31.12 dell'anno precedente a quello in cui si opererà secondo la 398. Per quanto riguarda l'ufficio delle Entrate, la comunicazione si farà in sede di presentazione del modello Unico relativo all'anno in cui la società si è adeguata alla 398.

Esempio:

Possesso requisiti soggettivi/oggettivi	Anno esercizio opzione	Comunicazione Ufficio Entrate	Comunicazione SIAE
2006	2007	2008 (UNICO 2007)	31.12.2006

E se la società è di nuova costituzione?

In questo caso, se la società ritiene di non conseguire nell'anno proventi commerciali superiori ai 250.000 euro, potrà optare da subito, dandone immediata comunicazione alla SIAE ed – in sede di presentazione del modello Unico - all'Ufficio delle Entrate.

L'opzione, una volta esercitata, è vincolante per cinque anni, sempre – è ovvio – che la società non perda anche un solo dei requisiti previsti.

e. Agevolazioni Imposte dirette

Ai fini delle imposte dirette il reddito imponibile viene calcolato applicando, all'ammontare dei proventi commerciali conseguiti nell'anno, il cd. coefficiente di redditività del 3%. Al risultato di questo rapporto si aggiungono le plusvalenze patrimoniali.

f. Agevolazioni IVA

A tutti i proventi commerciali connessi con le finalità istituzionali si applica un particolare regime di detrazioni IVA.

In particolare:

- detrazione ordinaria per tutte le operazioni imponibili: 50%;
- detrazione per prestazioni di sponsorizzazione: 10%;
- detrazione per cessioni/concessioni di diritti di riprese tv o trasmissioni radio: 1/3;
- detrazione per prestazioni pubblicitarie, se non previsto diversamente: 50%.

g. Semplificazioni contabili

La legge 398/91 prevede per le società sportive dilettantistiche notevoli semplificazioni contabili, riconducibili alla cd. contabilità supersemplificata, che possono essere così riassunte:

- no obbligo istituzione scritture contabili previste da normativa fiscale, salvo il prospetto riepilogativo previsto dal D.M.

11.2.1997;

- obbligo di istituire i libri, registri e scritture contabili previsti dal codice civile, trattandosi, pur sempre, di società di capitali;
- versamento trimestrale dell'Iva entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, mediante mod. F24 e con possibilità di ricorrere alla compensazione;
- numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto;
- annotazione cumulativa, entro il giorno 15 del mese successivo, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi e di ogni altro provento commerciale, nel prospetto riepilogativo previsto dal D.M. 11.2.1997;
- annotazione separata dei proventi non imponibili, delle plusvalenze patrimoniali e operazioni intracomunitarie nel prospetto riepilogativo.

Massimiliano Giua
Pietro Accardi

Editore:

Edizioni Brunatto Srl
Via della Parrocchia, 9
10090 Reano (TO)

Direttore responsabile:

Barbara Masi

Coordinatore editoriale:

Gianni Romeo

Redazione:

Fulvia Romeo

Collaboratori:

Paolo Accossato
Marco Avena
Paolo Bellino
Roberto Bertellino
Patrizia Bertolo
Franco Bocca
Elis Calegari
Roberto Condio
Silvia Garbarino
Pier Luigi Griffa
Domenico Latagliata
Roberto Levi

Luca Rolandi
Carlo Romeo
Romano Siroto
Giancarlo Spadoni
Lorenzo Tanaceto
Stefano Tarolli
Alfredo Trentalange
Fabrizio Turco
Giorgio Viberti

Progetto grafico:

Edizioni Brunatto Srl

Concessionaria pubblicità:

Edizioni Brunatto Srl
Via della Parrocchia, 9
10090 Reano (TO)

Stampa:

Alma Tipografica Srl - Via Frabosa, 29/B
12089 Villanova Mondovì (CN)

Registrazione Testata Tribunale - Torino
N° 5785 del 01/06/2004

Gli articoli potranno essere recapitati in:
Via Colli, 5 - 10128 Torino
Tel. 011 544160 - Fax 011 537786

ISTRUZIONI PER L'USO

Il materiale da pubblicare deve essere inviato entro la fine di ogni mese presso la redazione de

Sport in Piemonte news
Via Colli, 5
10128 Torino
Tel. 011 544160
Fax 011 537786

In caso di mancato recapito inviare a CMP Torino Nord per la restituzione al mittente previo pagamento resi